

281.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	6736	Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:	
Disegno di legge di conversione S. 2144 (Approvato dal Senato) n. 3261:		(Trasmissione di documento)	6735
(Articolo unico)	6715	Missioni vevoli nella seduta del 16 novembre 1995	6733
(Modificazioni apportate dalla Commissione)	6715	Parlamento europeo (Trasmissione di risoluzioni)	6735
(Articoli del relativo decreto-legge)	6715	Proposte di inchiesta parlamentare:	
(Emendamenti, subemendamento ed articolo aggiuntivo)	6716	(Annunzio)	6733
(Ordine del giorno)	6718	(Ritiro)	6734
Disegno di legge di conversione S. 2117 (Approvato dal Senato) n. 3253:		Proposte di legge:	
(Articolo unico)	6721	(Adesione di deputati)	6734
(Articoli del relativo decreto-legge)	6721	(Annunzio)	6733
(Articolo aggiuntivo)	6722	(Assegnazione a Commissione in sede referente)	6734
(Ordine del giorno)	6722	Proposte di legge costituzionale (Annunzio)	6734
Disegno di legge di conversione S. 3174:			
(Articolo unico)	6725		
(Modificazioni apportate dalla Commissione)	6725		
(Emendamenti)	6728		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2144 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 SETTEMBRE 1995, N. 403, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO E PER L'ATTIVAZIONE DI UFFICI PERIFERICI DEL MINISTERO DELLE FINANZE (APPROVATO DAL SENATO) (3261)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, recante disposizioni urgenti in tema di contenzioso tributario e per l'attivazione di uffici periferici del Ministero delle finanze, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, lettera a), le parole: « 1° aprile 1996 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 1997 »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. All'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, introdotto dall'articolo 2-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Ciascuna delle parti può proporre in udienza all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Qualora sia stata avanzata proposta di conciliazione, il ricorrente può, anche con lo stesso atto, chiedere al collegio la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, sempreché da essa possa derivargli un danno grave ed irreparabile. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546" ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Modifiche alla disciplina del contenzioso tributario).

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 42 le parole: « 1° ottobre 1993 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° aprile 1996 »;

b) il comma 6 dell'articolo 43 è sostituito dal seguente: « 6. Gli elenchi di cui ai commi 3 e 5 sono formati da una commissione nominata dal Ministro delle finanze, costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, da due magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione, da due magistrati amministrativi e da due magistrati della Corte dei conti, con qualifica equiparata, e da due

dirigenti generali del Ministero delle finanze. La commissione si avvale della Direzione centrale degli affari giuridici e del contenzioso del Ministero. Gli elenchi predetti sono approvati con decreto del Ministro delle finanze.»;

c) il comma 9 dell'articolo 43 è abrogato.

2. Ai componenti delle commissioni tributarie centrali di primo e secondo grado, nominati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 4, primo periodo, dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

3. All'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, introdotto dall'articolo 2-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Ciascuna delle parti può proporre in udienza all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia nei casi in cui è ammessa la definizione dell'accertamento con adesione del contribuente.».

4. All'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il contribuente presenti istanza di accertamento con adesione a seguito della notificazione di un avviso di accertamento o di rettifica, il termine per la relativa impugnazione dinanzi alle commissioni tributarie è sospeso per centoventi giorni.».

ART. 2.

(Attivazione degli uffici delle entrate e del territorio).

1. La nomina dei titolari degli uffici delle entrate e del territorio del Ministero delle finanze, da attivare nel 1995, è

effettuata senza l'osservanza del termine di cui all'articolo 73, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. Tale termine è ridotto a tre mesi per la nomina dei titolari dei predetti uffici da attivare nel 1996 e negli anni successivi.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1° gennaio 1997 con le seguenti: 1° aprile 1996.

1. 2.

Governo.

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) dopo il comma 1 dell'articolo 48 del decreto legislativo 545 del 31 dicembre 1992 è inserito il seguente:

«1-bis. In relazione alle esigenze funzionali connesse alla prima fase della riforma del contenzioso tributario, i posti in organico di primo dirigente previsti per le Commissioni Tributarie sono assegnati al personale della nona qualifica funzio-

nale, secondo le modalità del decreto del Ministero delle finanze 11 gennaio 1993, in servizio nelle stesse da almeno venti anni, in possesso del diploma di laurea in legge o economia e commercio, ovvero di titoli equilibrati, e che ha avuto accesso all'Amministrazione mediante pubblico concorso ».

1. 5.

Pepe.

All'emendamento 1. 3 del Governo sostituire le parole da: Ciascuna delle parti fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: senza pregiudicare l'avvio o il proseguimento del procedimento penale, nel caso in cui ne sussistano i presupposti, ciascuna delle parti può proporre in udienza all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.

0. 1. 3. 1.

Pisanu, Acierno, Perale, Romani, Nuvoli, Oberti, Pinto, Floresta, Di Luca, Fonnesu, Caccavale, Godino, Bertucci, Innocenzi, Bova, De Ghislanzoni, Vincenzo Bianco, Bergamo, Galli, Lavagnini, Colosimo, Conte, Maticena, Mele, Carlesimo, Calleri, Cabrini, Travaglia.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, introdotto dall'articolo 2-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: « Ciascuna delle parti può proporre in udienza all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia nei casi in cui è ammessa la definizione dell'accertamento con adesione del contribuente ».

1. 3. (Nuova formulazione)

Governo.

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine le seguenti parole: , tranne nei casi in cui in base agli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'ufficio è configurabile l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 convertito con modifiche nella legge 7 agosto 1982, n. 516 e successivi, articolo 1, comma primo, articolo 2, comma terzo, articolo 3 e articolo 4. Tale disposizione si applica anche quando per i medesimi reati risulta essere stato presentato rapporto della Guardia di finanza o risulta essere stata avviata l'azione penale.

1. 1.

Pace Giovanni.

ART. 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. I posti in organico disponibili al 31 dicembre 1994 nella qualifica di Primo Dirigente dei ruoli amministrativo e tecnico del Ministero delle finanze, di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, sono assegnati, con decorrenza giuridica 1° gennaio 1995, ai funzionari risultanti idonei dei concorsi speciali, per esami, e dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, espletati ai sensi della legge 10 luglio 1984, n. 301, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. L'ordine di ruolo è stabilito tenendo conto della successione temporale delle disponibilità annuali cui si riferiscono i predetti concorsi e, nell'ambito di ciascuna annualità, assegnando i posti con precedenza agli idonei del concorso speciale rispetto agli idonei del concorso pubblico.

2. 01.

Valenti.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che

più volte sono state denunciate le gravi carenze negli organici dirigenziali dell'Amministrazione delle finanze;

appare opportuno assicurare una adeguata copertura di personale delle Amministrazioni delle finanze, anche garantire una idonea attivazione della disciplina del contenzioso tributario e assicurare l'attivazione degli uffici periferici del Ministero delle finanze;

attualmente risultano in servizio circa 500 dirigenti, pari a circa il 20 per cento della dotazione prevista;

la procedura transitoria speciale di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1991 (concorso per titoli integrato da colloquio)

per la prima copertura dei posti vacanti nelle qualifiche dirigenziali, per assicurare l'immediata funzionalità dei dipartimenti, non ha raggiunto lo scopo, le operazioni di valutazione dei titoli sono ancora in corso e occorreranno non meno di 5 anni per la conclusione del concorso;

impegna il Governo

affinché i posti in organico disponibili al 31 dicembre 1994 nella qualifica di Primo dirigente dei ruoli amministrativo e tecnico del Ministero delle finanze, di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, siano assegnati, con decorrenza giuridica 1° gennaio 1995, ai funzionari risultanti idonei dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, espletati ai sensi della legge 10 luglio 1984, n. 301, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(9/3261/1).

Valenti, Polli.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2117 — CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 18 SETTEMBRE 1995, N. 387, RECANTE RIDUZIONE DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI PER LE IMPRESE CHE ESERCITANO PROFESSIONALMENTE L'ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI (APPROVATO DAL SENATO) (3253)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 settembre 1995, n. 387, recante riduzione dei pedaggi autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 18 luglio 1995, n. 290.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi, sono ridotti, in via sperimentale dal 15 agosto al 31 dicembre 1995, del 10 per cento per i percorsi autostradali effettuati con entrata a partire dalle ore 22 ed uscita entro le ore 6.

2. Le predette riduzioni sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada all'atto dell'emissione delle relative fatture intestate a ditte che esercitano professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi.

3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, le società concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 2.

1. I minori introiti derivanti dalla riduzione di cui al presente decreto sono rimborsati alle società concessionarie nel limite di lire 10.500 milioni per l'anno 1995, a valere sui maggiori introiti affluiti al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, a suo tempo accantonati per il decongestionamento della circolazione. I criteri e le modalità di rimborso sono fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITO ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 2.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Al sesto comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, sono soppresse le seguenti parole: « , nonché dai sovrapprezzi di cui al comma precedente ».

2. Dopo il sesto comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è aggiunto il comma seguente:

« 6-bis. I maggiori introiti derivanti dai sovrapprezzi di cui al quinto comma sono utilizzati per le finalità di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211 ».

2. 01.

Galletti.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

considerato che:

il traffico veicolare gravante sulle strade delle delegazioni del Ponente di Genova è costantemente, gravemente congestionato anche e soprattutto per la circolazione su dette strade di un cospicuo numero di mezzi pesanti adibiti al tra-

sporto merci diretti e provenienti dagli scali portuali di Genova Sampierdarena e Genova Voltri;

conseguentemente, i livelli di inquinamento atmosferico dei quartieri in oggetto sono elevatissimi e frequentemente superiori ai limiti di legge, in particolare nei mesi autunnali, invernali e primaverili;

ciò comporta gravissimi pregiudizi per la salute dei residenti della zona, come comprovato da studi statistici che hanno più volte evidenziato come tra questi ultimi l'incidenza di affezioni tumorali ed all'apparato respiratorio sia notevolmente più elevata della media;

da tali considerazioni si evince come sia urgente e necessario ridurre la circolazione dei mezzi pesanti nell'abitato cittadino, dirottandone il maggior numero possibile sul tracciato autostradale posto più a monte,

impegna il Governo

a prevedere, in sede di attuazione del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 387, un provvedimento atto ad esentare dal pagamento del pedaggio in via sperimentale, sul percorso della A10 compreso tra i caselli di Genova Ovest e Genova Voltri, limitatamente al periodo dell'anno compreso tra il 1° ottobre ed il 31 maggio, i veicoli adibiti al trasporto merci appartenenti alle classi di pedaggio 3, 4 e 5.

(9/3253/1)

Marenco.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 SETTEMBRE
1995, N. 402, RECANTE INTERVENTI PER IL SETTORE
DELL'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI,
NONCHÉ PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI
SERVIZI DI TRASPORTO (3174)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 26 settembre 1995, n. 402, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 marzo 1995, n. 92, 30 maggio 1995, n. 205, e 28 luglio 1995, n. 311.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 2:

al comma 1, le parole da: « dei mezzi di trasporto » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « dei mezzi destinati all'autotrasporto di cose per conto di terzi, svolte a titolo gratuito e ad esclusivo servizio delle imprese di autotrasporto rappresentate dalle associazioni di categoria degli autotrasportatori presenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei comitati provinciali e aderenti alle associazioni nazionali presenti nel comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. »;

al comma 4, le parole: « fermi restando i termini per i relativi versamenti » sono sostituite dalle seguenti: « fermo restando che il certificato di abilitazione professionale deve essere rinnovato contestualmente alla scadenza della patente di guida dei veicoli ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**ART. 1.**

(Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi).

1. Per il secondo semestre dell'anno 1994 è concesso un credito d'imposta di lire 210 miliardi a favore delle imprese nazionali autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché un contributo di lire 8 miliardi per le imprese di autotrasporto di Paesi membri dell'Unione europea, rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano.

2. Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, è adottato, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, allo scopo di consentire la concessione di un credito di imposta da

valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in sede di versamento delle ritenute alla fonte operate dai sostituti di imposta sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo.

3. Il credito di imposta è concesso fino ad un massimo di 100 veicoli per impresa.

4. Per gli autotrasportatori dei Paesi membri dell'Unione europea è adottato apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, al fine di consentire la concessione di un contributo rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano, nell'ammontare e con le modalità che saranno stabilite nello stesso decreto.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 218 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 27 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, per lire 191 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

ART. 2.

(Interpretazione autentica della legge 8 agosto 1991, n. 264, e differimento dell'entrata in vigore del regolamento sul rilascio della patente di guida, nonché proroga della validità dei certificati di abilitazione professionale).

1. Sono escluse dal campo di applicazione della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificata dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11, le attività di consulenza, per la circolazione dei mezzi di trasporto,

svolte dalle associazioni degli autotrasportatori.

2. È differito al 1° ottobre 1995 il termine previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, che ha emanato il regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli.

3. I provvedimenti di sospensione e di revoca della patente di guida, conseguenti alla perdita dei requisiti fisici e psichici, previsti, rispettivamente, all'articolo 129, comma 2, e all'articolo 130 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono adottati dal prefetto anche successivamente al 30 settembre 1995, qualora la relativa certificazione sanitaria sia stata rilasciata anteriormente al 1° ottobre 1995.

4. È prorogata al 31 dicembre 1997 la validità dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 126, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ed all'articolo 313, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, fermi restando i termini per i relativi versamenti.

ART. 3.

(Proroga della legge 5 febbraio 1992, n. 68).

1. L'efficacia delle disposizioni contenute nella legge 5 febbraio 1992, n. 68, è prorogata al 31 dicembre 1997.

2. Al maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a complessive lire 74 miliardi, si provvede, quanto a lire 33 miliardi per il 1996 ed a lire 41 miliardi per il 1997, mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

ART. 4.

(Pensionamento anticipato del personale autoferrotranviario).

1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione e risanamento del settore del pubblico trasporto, le aziende appartenenti a tale settore predispongono, per il triennio 1995-1997, d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria, programmi di pensionamento anticipato di anzianità e di vecchiaia, tenendo conto delle domande a tal fine presentate dal proprio personale risultante dipendente al 31 dicembre 1994, sulla base della anzianità contributiva maturata a tale data nel Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ovvero dell'età anagrafica con una maggiorazione, ai fini del conseguimento del diritto alle predette prestazioni, in misura non superiore a sette anni. Tale maggiorazione non potrà, in ogni caso, essere superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del requisito di età pensionabile previsto dalle norme del Fondo e in vigore al momento della presentazione della domanda.

2. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere state presentate alle aziende di appartenenza dai lavoratori interessati, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, entro il 29 giugno 1995. I programmi, che definiscono, sulla base dei requisiti di cui al comma 1, le graduatorie per l'accesso al pensionamento anticipato, sono predisposti tenendo conto della quota delle disponibilità di cui al comma 7, che è assegnata a ciascuna azienda, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in funzione del rapporto tra la consistenza numerica del personale in servizio al 31 dicembre 1994 ed il totale degli iscritti al Fondo alla medesima data e sono inviati al Ministero dei trasporti e della navigazione entro il 30 settembre 1995. Per il triennio le aziende possono effettuare assunzioni per le posizioni la-

vorative rese libere dal programma di prepensionamento esclusivamente per specifiche esigenze organizzative di servizio e di esercizio, a seguito di presentazione di apposita e idonea documentazione agli organi vigilanti e previa autorizzazione da parte degli stessi.

3. In caso di effettive eccedenze strutturali, accertate tramite accordo intervenuto con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria entro il 31 luglio 1995, le aziende possono presentare nel periodo compreso tra la predetta data e il 31 agosto 1995 programmi di prepensionamento, anche con riferimento a distinti gruppi di lavoratori eccedentari. Nel caso in cui sia necessario ai fini del completamento del programma di gestione delle eccedenze strutturali, i programmi di prepensionamento possono riguardare anche lavoratori che raggiungano i requisiti di anzianità contributiva computando, oltre all'anzianità di cui al comma 1, quella maturata presso altre forme previdenziali. Per questi ultimi lavoratori la domanda di cui al comma 2 deve essere presentata entro il 15 settembre 1995 e la predetta anzianità rileva ai soli fini della maturazione del diritto al pensionamento anticipato a carico del Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. I programmi di prepensionamento di cui al presente comma sono approvati con appositi decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, nei quali è disposta, per ciascuna azienda interessata, l'utilizzazione anticipata della quota di risorse di cui al comma 2. Le predette aziende per il triennio 1995-1997 non potranno procedere ad assunzioni per le posizioni lavorative rese libere dai programmi di prepensionamento.

4. I programmi di cui ai commi 1 e 2 sono approvati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Con il predetto decreto, al fine di assicurare per il triennio 1995-1997 l'eliminazione degli esuberi strutturali sarà disposta, in favore

delle aziende di cui al comma 3, l'utilizzazione delle risorse eventualmente non impegnate in relazione al numero dei soggetti selezionati per il pensionamento anticipato. In caso di mancanza o di insufficienza di tali risorse, con il medesimo decreto i programmi di cui ai commi 1 e 2 saranno rimodulati con criteri di proporzionalità, previa verifica con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore. Per i pensionamenti anticipati realizzati con riferimento alle predette risorse aggiuntive il contributo di cui al comma 5 a carico delle aziende di cui al comma 3 è elevato al 25 per cento.

5. Agli enti proprietari è fatto carico, per ciascun dipendente che abbia fruito del pensionamento anticipato, di un contributo pari al 20 per cento degli oneri complessivi derivanti dalla anticipazione della pensione medesima, fermo restando quanto disposto al comma 4.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono confermati le fasi procedurali ed i provvedimenti posti in essere nel periodo intercorrente tra il 31 maggio 1995 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1995, di lire 274 miliardi per l'anno 1996 e di lire 265 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Le somme non impegnate in ciascun esercizio lo saranno in quello successivo. Gli oneri a carico dei bilanci aziendali derivanti dai contributi previsti nel presente articolo non concorrono alla determinazione del rapporto tra proventi e costi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. In deroga alla legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificata da ultimo dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11, alle associazioni degli autotrasportatori è consentito l'accesso agli sportelli degli uffici centrali e periferici della Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione esclusivamente ai fini dell'espletamento delle procedure relative ad iscrizioni, variazioni, cancellazioni e certificazioni, connesse all'Albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni. Tale disposizione si applica anche alle formalità relative alle richieste di autorizzazione per effettuare i trasporti internazionali ».

* 2. 1.

Michielon.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. In deroga alla legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificata da ultimo dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11, alle associazioni degli autotrasportatori è consentito

l'accesso agli sportelli degli uffici centrali e periferici della Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione esclusivamente ai fini dell'espletamento delle procedure relative ad iscrizioni, variazioni, cancellazioni e certificazioni connesse all'Albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni. Tale disposizione si applica anche alle formalità relative alle richieste di autorizzazione per effettuare i trasporti internazionali ».

Urso, Mario Caruso.

* 2. 2.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Al comma 4 primo periodo dell'articolo 1 della legge 4 gennaio 1994, n. 11, dopo le parole: « L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata » sono inserite le seguenti: « direttamente dall'Automobile Club d'Italia ovvero ».

2. 6.

La Commissione.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. L'attività di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, esercitata direttamente dall'ACI all'entrata in vigore della stessa legge, non è soggetta all'autorizzazione rilasciata dalla provincia. Tuttavia, ai fini di quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 337, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dell'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 1991, n. 264, l'ACI e gli enti pubblici non economici, rientrano a tutti gli effetti nella programmazione numerica a livello provinciale. L'apertura di nuovi uffici di detti enti è soggetta al preventivo parere della provincia circa la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1991, n. 264.

* 2. 3.

Urso, Mario Caruso.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'attività di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, esercitata direttamente dall'ACI all'entrata in vigore della medesima legge, non è soggetta all'autorizzazione rilasciata dalla provincia. Tuttavia ai fini di quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 337, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e dell'articolo 2, comma 2 della legge 8 agosto 1991, n. 264, l'ACI e gli enti pubblici non economici rientrano a tutti gli effetti nella programmazione numerica a livello provinciale. L'apertura di nuovi uffici di detti enti è soggetta al preventivo parere della provincia circa la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1991, n. 264.

* 2. 4.

Michielon.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. La documentazione richiesta per il rinnovo della patente di guida è esente da bollo qualora il titolare abbia già ottenuto un rinnovo dopo il compimento del settantesimo anno di età. Le relative visite mediche, se effettuate presso strutture pubbliche, sono gratuite.

3-ter. Alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma precedente, determinate in lire 900 milioni per l'anno 1995 e in lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica.

2. 5.

Michielon.

ART. 4.

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: 31 dicembre 1994, aggiungere le seguenti: , anche qualora lo stesso sia

successivamente impiegato presso altra azienda a seguito di cessione di linea.

4. 7.

La Commissione.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a tale data con le seguenti all'atto della presentazione delle domande.

4. 1.

Boghetta, Marco Rizzo.

Al comma 2, terzo periodo dopo le parole: possono effettuare assunzioni aggiungere le seguenti: , nel rispetto dei salari previsti dal Contratto di lavoro collettivo, esclusi i contratti di formazione-lavoro e salario d'impresa.

4. 2.

Boghetta, Marco Rizzo.

Al comma 3, terzo periodo sostituire le parole: 15 settembre 1995 con le seguenti 31 gennaio 1996.

4. 3.

Boghetta, Marco Rizzo.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: rileva con le seguenti viene computata anche ai fini della rendita e non.

4. 4.

Boghetta, Marco Rizzo.

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole sono approvati aggiungere le seguenti: previa valutazione dei Piani Urbani del Traffico (PUT) della zona interessata dell'azienda che ha presentato programma di prepensionamento.

4. 5.

Boghetta, Marco Rizzo.

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole quota di risorse di cui al comma 2 aggiungere le seguenti: , sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti,.

4. 6.

Boghetta, Marco Rizzo.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 16 novembre 1995.**

Arata, Bracco, Canesi, Carli, Cocci, Dalla Chiesa, Della Rosa, Fini, Giacco, Gori, Grassi, Gubert, Galileo Guidi, Manzini, Matteoli, Morselli, Olivo, Pezzella, Provera, Rebecchi, Rizza, Rodeghiero, Sartori, Trantino, Travaglia, Voccoli, Zaccchera.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 15 novembre 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SPINI ed altri: « Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno » (3401);

DI LELLO FINUOLI e SCERMINO: « Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso d'ufficio » (3402);

MARENGO: « Modifica dell'articolo unico della legge 10 aprile 1962, n. 165, in materia di pubblicità dei prodotti da fumo » (3403)

BOLOGNESI ed altri: « Modifiche al codice penale in materia di tutela dei minori e istituzione di una "clausola sociale" negli accordi commerciali internazionali » (3404);

ANGHINONI: « Modifiche agli articoli 1 e 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74, in tema di riproduzione animale » (3406);

SAIA ed altri: « Norme concernenti la scrittura in Braille sulle schede elettorali » (3407);

CAVERI: « Modifiche al codice della navigazione in materia di vincoli aeronautici » (3408);

LATRONICO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dell'immigrazione clandestina » (3409);

STICOTTI e STROILI: « Modifiche all'ordinamento della professione di medico chirurgo » (3410);

SAIA e NARDINI: « Norme per il conferimento degli incarichi di segretario e scrutatore nei seggi elettorali » (3411);

BATTAFARANO ed altri: « Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici » (3412).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta
di inchiesta parlamentare.**

In data 15 novembre 1995 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare dai deputati:

BOLOGNESI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul lavoro minorile » (doc. XXII, n. 44). Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di proposte di legge costituzionale.

In data 15 novembre 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge costituzionale dai deputati:

SPINI ed altri: « Modifiche agli articoli 83, 85, 86, 87, 88 e 92 della Costituzione in materia di elezione e di attribuzioni del Presidente della Repubblica » (3400);

DOSI: « Modifica all'articolo 92 della Costituzione in materia di conflitto di interessi » (3405).

Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di una proposta di inchiesta parlamentare.

Il deputato **CANESI**, anche a nome degli altri firmatari, ha comunicato di ritirare la seguente proposta di inchiesta parlamentare:

CANESI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dei fondi destinati all'organizzazione e al funzionamento del Ministero della difesa » (doc. XXII, n. 43).

La proposta di inchiesta parlamentare sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge **POLI BORTONE:** « Istituzione dei ruoli provinciali dei tecnici di laboratorio e soppressione dei ruoli

provinciali dei collaboratori tecnici negli istituti e scuole di ogni ordine e grado » (247) (annunziata nella seduta del 21 aprile 1994) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato **CARDIELLO**.

La proposta di legge **FINOCCHIARO FIDELBO ed altri:** « Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale » (657) (annunziata nella seduta del 14 giugno 1994) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati **CHIAROMONTE** e **DE SIMONE**.

La proposta di legge **MOIOLI VIGANO' ed altri:** « Istituzione del corso di laurea in servizio sociale » (3258) (annunziata nella seduta del 13 ottobre 1995) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato **LUCCHESI**.

La proposta di legge **DUCA ed altri:** « Istituzione del Museo tattile nazionale "Omero" » (3282) (annunziata nella seduta del 20 ottobre 1995) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato **CACCAVARI**.

La proposta di legge **MONTECCHI ed altri:** « Disciplina del turismo rurale » (3319) (annunziata nella seduta del 26 ottobre 1995) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato **OLIVERIO**.

Assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di legge è deferita alla II Commissione permanente (Giustizia), in sede referente:

SARACENI ed altri: « Modifica all'articolo 49 del codice di procedura penale in tema di rimessione dei procedimenti » (Urgenza) (3292) (Parere della I Commissione).

Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 9 novembre 1995, ha trasmesso - in base alla delega a lui attribuita, congiuntamente al ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con atto del 28 ottobre 1995 - ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di un'ordinanza in merito agli scioperi proclamati per il mese di novembre 1995 nel settore dei servizi gestiti dall'ENEL S.p.A.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione di risoluzioni dal Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di nove risoluzioni:

« sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica del Sudafrica » (doc. XII, n. 121);

« sul parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione da parte della CE della convenzione sul commercio dei cereali e della convenzione relativa all'aiuto alimentare, che costituiscono l'accordo internazionale sui cereali del 1995 (procedura di consultazione) » (doc. XII, n. 122);

« sulla proposta di decisione del Consiglio riguardante la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro (procedura di parere conforme) » (doc. XII, n. 123);

« sulla proposta di decisione del Consiglio riguardante la conclusione del pro-

tollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta (procedura di parere conforme) » (doc. XII, n. 124);

« sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su "crescita economica e ambiente: implicazioni per la politica economica" » (doc. XII, n. 125);

« sul rischio di incidente grave a seguito della riaccensione del reattore n. 1 della centrale nucleare bulgara di Kozloduy » (doc. XII, n. 126);

« sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa al coordinamento tra la Comunità e gli Stati membri nel settore delle azioni di istruzione e di formazione nei PVS » (doc. XII, n. 127);

« sul parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio riguardante la conclusione di un accordo con cui si istituisce un programma di cooperazione tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America nei settori dell'istruzione superiore e della formazione professionale (procedura di consultazione) » (doc. XII, n. 128);

« sul parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio riguardante la stipula di Accordi di cooperazione tra la Comunità europea e il Canada nei settori dell'istruzione superiore e della formazione professionale (procedura di consultazione) » (doc. XII, n. 129).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla III Commissione (doc. XII, n. 121);

alla XIII Commissione (doc. XII, n. 122);

alla V Commissione (doc. XII, n. 123, 124, 125);

alla VIII Commissione (doc. XII, n. 126);

alla VII Commissione (doc. XII, nn. 127, 128, 129);

nonché, per il parere, alla III Commissione e alla Commissione speciale per le politiche comunitarie.

**Atti di controllo
e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.